

INTRODUZIONE

La necessità di fronteggiare l'inquinamento mafioso, e ancor prima, di prevenire il condizionamento criminale non solo nell'attività economica in quanto tale, ma anche nel tessuto sociale e politico, e di sradicarne, per quanto possibile, le radici culturali, stimola molteplici proposte di legge, finalizzate ad arginare fenomeni che specie in alcune zone del Paese, sono quasi endemici.

La presente indagine si propone di affrontare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli strumenti amministrativi di contrasto alla criminalità organizzata. Il riferimento va, precisamente, all'istituto della documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, nelle due forme della comunicazione e informazione, con specifica attenzione rivolta a quella di tipo interdittivo.

Analizzata la sua natura giuridica, ci si chiede, se questo strumento sia compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, con particolare riferimento al principio di legalità. In effetti, le interdittive antimafia rappresentano una fonte di limitazione di diritti fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti, come quello di proprietà e di libertà di iniziativa economica, con effetti davvero incisivi e paralizzanti, al punto che la dottrina discorre di "ergastolo imprenditoriale" o "morte civile dell'imprenditore".

Il presente elaborato offre, dunque, una analisi del sistema della documentazione antimafia, sia da un punto di vista storico che nel diritto positivo.

Sicché, è compito del Capitolo II, inquadrare organicamente i presupposti applicativi e la disciplina della documentazione antimafia, anche alla luce delle più recenti pronunce intervenute sulla materia, che concorrono a integrare il sistema normativo e applicativo dell'istituto. Inoltre, propone una disamina sull'accertamento degli indizi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, passando in rassegna le fattispecie maggiormente ricorrenti nelle ricostruzioni prefettizie, come confluite nell'elaborazione giurisprudenziale.

Le due tipologie di attestazione, la comunicazione, quale provvedimento vincolato e l'informazione, che oltre ad essere rilasciata con presupposti diverse rispetto alla prima, ha natura altamente discrezionale e anticipa in modo notevole, la soglia di tutela.

Entrambi i provvedimenti, comunicazione e informazione antimafia hanno il medesimo effetto, cioè impediscono la costituzione o impongono la cessazione di rapporti giuridici di cui le amministrazioni sono parte.

La documentazione antimafia svolge, quindi, una funzione di "frontiera avanzata" nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato e si sostanzia in un provvedimento amministrativo di natura preventiva del Prefetto, che ha la finalità di tutelare l'ordine pubblico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La documentazione antimafia non richiede che sia dimostrata l'effettiva intervenuta infiltrazione mafiosa, ma è sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario dal quale sia deducibile anche il solo tentativo di ingerenza. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Gli effetti dell'adozione di tali provvedimenti sono dirompenti per l'imprenditore, al quale è preclusa ogni attività professionale sia con la Pubblica Amministrazione, sia con soggetti privati.

Si considerino le preoccupanti conseguenze di tale preclusione, sia in ambito personale e familiare, che nei riguardi di tutti i soggetti che ruotano intorno all'imprenditore, i quali sono sopraffatti ugualmente dall'adozione del provvedimento in oggetto.

Il successivo Capitolo III, invece, tende a spingersi oltre, chiedendosi, in particolare, se, quanto e come il sistema della documentazione antimafia si ponga in rapporto di specialità rispetto al diritto amministrativo comune.

I contributi raccolti provano ad affrontare, quindi, tutti i principali profili che caratterizzano questa zona d'ombra della legislazione antimafia, prendendo le mosse da una ricognizione storica dell'origine delle misure, per poi passare ad indagare in modo dettagliato la disciplina processuale e sostanziale; la loro natura giuridica; i poteri del Prefetto; gli strumenti di tutela che gode il privato attinto da un provvedimento illegittimo. Per di più, l'analisi è rivolta a chiarire l'effetto della revisione operata dal D.L. n. 152 del 2021 sul procedimento diretto al rilascio delle informazioni interdittive, attraverso l'introduzione di un contraddittorio con il destinatario.

In ultima analisi, e non per ordine di importanza, nel IV capitolo, si concentrerà l'attenzione sull'istituto del controllo giudiziario azionabile anche a richiesta delle imprese che abbiano impugnato l'interdittiva antimafia.

In tale ottica, si scrutinerà il rapporto di possibile condizionamento tra il giudizio del giudice della prevenzione e il giudizio del giudice amministrativo in sede di verifica della legittimità dell'interdittiva antimafia impugnata.

CAPITOLO I

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INTERDITTIVE ANTIMAFIA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La natura giuridica delle interdittive antimafia – 3. Le novità legislative in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e sull'interdittiva antimafia – 3.1 La partecipazione procedimentale nel procedimento di rilascio dell'informazione antimafia – 3.2. L'istituto della prevenzione collaborativa – 4. Le interdittive antimafia tra libertà di iniziativa economica ed esigenze di prevenzione – 5. Le interdittive antimafia nei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa

1. Premessa

Un dato, ormai, da tempo, consolidato è rappresentato dall'espansione dei sodalizi mafiosi nel mondo imprenditoriale¹.

In effetti, un'analisi sociologica² ha rilevato che le associazioni mafiose, nel corso degli anni, non contente di conseguire ingenti profitti attraverso pratiche parassitarie, come la corruzione, hanno iniziato ad inquinare l'economia legale investendo le risorse finanziarie provenienti da traffici illeciti in attività imprenditoriali³.

Del resto, che le mafie abbiano una vocazione economica e imprenditoriale⁴ è insito nella definizione di cui all'art. 416-bis c.p., il quale statuisce che

¹ R. SCIARRONE, L. STORTI, *Le mafie nell'economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, Bologna, il Mulino, 2019, i quali affermano che “un'impresa si caratterizza come mafiosa per i metodi e le modalità di gestione, in quanto ha tra le sue risorse l'uso della violenza e i vincoli di lealtà, e per i canali di funzionamento, in quanto incorre, anche se non in via esclusiva, a capitali accumulati illegalmente”.

² N. DALLA CHIESA, *L'impresa mafiosa: tra capitalismo violento e controllo sociale*, Novecento Media, Milano, 2012.

³ F. CARINGELLA, *Legislazione antimafia e appalti pubblici*, in *Urb e app.*, 4, 1997, p. 369, il quale sostiene che “la penetrazione della criminalità organizzata nel settore imprenditoriale si è realizzata in due forme: a) la prima è costituita dalla “imprenditorializzazione” delle associazioni mafiose, ossia dalla diretta assunzione di iniziative imprenditoriali da parte delle stesse (in questo caso si parla di imprese mafiose in senso stretto); b) la seconda è rappresentata dalla strumentalizzazione, da parte delle organizzazioni mafiose, di imprese originariamente pulite (in questa ipotesi è più giusto parlare di imprese contigue a sodalizi mafiosi)”.

⁴ P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 17, il quale descrive il processo di trasformazione delle mafie storiche in piattaforme finanziarie ed imprenditoriali.

“l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”⁵.

A tal proposito, la dottrina è solita definire tale vocazione con i concetti di “impresa mafiosa” o “mafia imprenditrice”⁶.

L’impresa mafiosa, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “presuppone la completa sovrapposizione con l’associazione criminale della quale condivide progetti e dinamiche operative con una conseguente commistione delle rispettive attività o comunque implica che l’intera attività di impresa sia contaminata dal flusso di risorse economiche di derivazione criminale nelle casse dell’azienda in misura tale da rendere impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti ovvero, in ulteriore alternativa, richiede comunque, che l’impresa sia pur sempre sottoposta al diretto controllo dell’associazione mafiosa”⁷.

Il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle imprese e negli appalti pubblici era analizzato diversi decenni fa da Giovanni Falcone, allora sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo, nel corso di un suo intervento presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza il 30 novembre 1990, il quale sottolineava che “un’altra fonte importante di reddito per cosa nostra è la

⁵ G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, 30, 1991, p. 10, il quale afferma che “il tema della criminalità organizzata presenta risvolti che vanno ben al di là della triplice prospettiva criminologica, penale e di polizia. In quanto fenomeno sotto diversi aspetti intrecciato, almeno nel nostro paese, col sistema politico e con l’economia legale, la lotta contro di esso ha implicazioni di natura politica, sociale, economica e culturale che mettono alla prova, appunto, la portata e limiti del controllo penale strettamente sociale”.

⁶ C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in *Dir. pen. cont.*, 7, 2014, p. 3, il quale afferma che “i mafiosi continuano ad operare soprattutto nell’ambito di attività imprenditoriali abbastanza tradizionali e a basso contenuto tecnologico. Infatti si tratterebbe, pur sempre, di settori economici, quali l’edilizia, il movimento per terra, trasporti su gomma, il commercio, la grande distribuzione; ovvero di settori protetti, ossia legati a forme di regolazione pubblica, caratterizzati da concorrenza più ridotta, da rendite di posizione, o nei quali è decisiva una forte interrelazione con i poteri politico- istituzionali, come nel caso degli appalti pubblici”.

⁷ Cass. Sez. IV, 28 agosto 2020, n. 24440.

gestione degli appalti pubblici o meglio il controllo dell'erogazione della spesa pubblica a livello locale e più in generale, delle attività aziendali di qualsiasi natura, purché generino reddito”⁸.

In effetti, l'osservazione della realtà criminale negli ultimi anni e gli orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato che l'imprenditore mafioso⁹ costituisce un elemento prezioso per le organizzazioni criminali, le quali assumono sempre più vocazione imprenditoriale, per esercitare una gestione manageriale su tutte quelle attività che consentono al sodalizio di raccogliere utili, ottenere consensi, e stabilire legami con esponenti della Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di posti di lavoro, essenziali per l'espletamento delle sue attività.

Orbene, per l'esigenza di contrastare l'infiltrazione mafiosa, o meglio, suggerisce Costantino Visconti “per recidere il nodo mafia-economia-impresa, il legislatore ha articolato un ampio sistema di prevenzione e repressione, che poggia¹⁰ su tre pilastri¹¹.

Il primo è rappresentato dalle misure penali, vale a dire dal reato di associazione di tipo mafioso, previsto dall'art. 416-bis e dalla figura ibrida del concorso esterno in associazione mafiosa, di cui agli artt. 110-416-bis.

Il secondo pilastro è costituito dalle misure di prevenzione che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, sono applicate a carico di coloro che “sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso”. Nello

⁸ G. FALCONE, *Professionalità e coordinamento per sconfiggere cosa nostra*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 4, 1991, p. 15.

⁹ F. SIRACUSANO, *L'impresa a partecipazione mafiosa tra repressione e prevenzione*, in *Arch. pen.*, 3, 2021, il quale afferma che “Il paradigma mafia-impresa fa riferimento ad un'entità di carattere economico che opera sul territorio e negli stessi settori di altre imprese, potendo, però contare su tutta una serie di vantaggi competitivi determinati, soprattutto, dall'utilizzo della capacità di intimidazione derivante dal metodo mafioso”.

¹⁰ N. DURANTE, *L'interdittiva antimafia, tra tutela anticipatoria ed eterogenesi dei fini*, in *Rivista trimestrale degli appalti*, 4, 2020, p. 1693.

¹¹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 423 il quale afferma che “Secondo un orientamento dottrinale consolidato, le misure di prevenzione sono considerate dei provvedimenti giurisdizionali (formalmente amministrative) con funzione di prevenzione speciale, incidenti sulla libertà personale o patrimoniale, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Esse hanno come caratteristica peculiare di essere applicate a prescindere dalla commissione di un fatto di reato, onde la denominazione di misure *ante o praeter delictum*, sulla base di elementi indiziari riferiti alla condotta di vita, all'appartenenza a sodalizi criminosi o al compimento di attività preparatorie per la commissione di determinati delitti”.

specifico, vi rientrano: il sequestro e la confisca dei beni¹², previste dall'art. 20-24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, di valore sproporzionato o che possono costituire il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego; l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche, di cui all'art. 34 del Codice Antimafia, "quando vi sono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento o possa comunque agevolare attività mafiose e non ricorrono presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione"; infine, il controllo giudiziario, di cui all'art. 34-bis del medesimo codice, "quando l'agevolazione risulti occasionale".

Da ultimo, rilevano le misure amministrative di prevenzione antimafia, adottate dal Prefetto, di cui al Libro II del D.Lgs. n. 159 del 2011, rappresentate dalla comunicazione e informazione antimafia, le quali compongono la documentazione antimafia.

Dunque, tra l'ampia gamma di poteri concessi per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, occorre quindi richiamare l'attenzione sul potere amministrativo di prevenzione antimafia conferito al Prefetto, in particolare il potere di interdizione delle imprese condizionate dalla criminalità organizzata.¹³

A tal proposito, occorre rilevare che l'ordine pubblico¹⁴ è un istituto di diritto amministrativo, la cui definizione è contenuta nell'art. 159, co. 2, D.Lgs. n. 112 del 1989, il quale prevede che "le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica [...] concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso

¹² A. MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria e si applica il principio di irretroattività: una sentenza storica?*, in *Dir. pen. cont.*, 7, 2013, il quale sostiene in base a quanto suggerisce la Cassazione che "la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza quale sia la condizione legale del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo".

¹³ P. MAROTTA, P. MAROTTA, *Natura e limiti del potere amministrativo di prevenzione antimafia*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 1.

¹⁴ F. TIGANO, *Libere riflessioni sulle diverse latitudini e su alcuni tratti problematici relativamente alla funzione di ordine pubblico*, in *Riv. giuridiche sull'amministrazione e sull'economia*, 1, 2020, p. 371.

come il complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni"¹⁵.

Il concetto di ordine pubblico, così statuito, non era stato mai definito a livello di diritto sostanziale, ma era previsto solo a livello di diritto costituzionale. Esso ha un contenuto complesso, perché mira a tutelare l'esercizio pacifico e normale dei diritti individuali e collettivi, nonché la salvaguardia della sicurezza fisica degli individui, intesa sia come incolumità personale sia come integrità patrimoniale.

In ogni modo, tutelare l'ordine pubblico significa prevenire le cause che potrebbero incrinarlo, e tale ruolo è svolto dalle misure amministrative di prevenzione antimafia, le quali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 159 del 2011 rubricato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzioni, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e sono finalizzate a bonificare il tessuto economico inquinato dalla criminalità organizzata.

Ebbene, "Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in tale materia mira a prevenire una minaccia alla sicurezza e l'ordine pubblico, vale a dire le infiltrazioni mafiose nelle attività commerciali, e la probabilità che tali "eventi" si possano verificare"¹⁶.

2. La natura giuridica delle interdittive antimafia

Tracciare le fila di un discorso non è mai semplice, difficile poi se l'evoluzione normativa e giurisprudenziale non offre soluzioni definitive. Ciò, però, si rende opportuno per avviare una lunga riflessione sulla vita di un istituto controverso quanto fondamentale per prevenire ed evitare le

¹⁵ C. MEOLI, *Ordine pubblico (dir. Amm.)*, in *www.treccani.it*, 2012, il quale sostiene che "in ambito costituzionale, l'ordine pubblico in alcuni casi integra il bene tutelato, in altri casi si attegga a limite per l'esercizio di alcuni diritti e facoltà, in altri ancora costituisce la ragione del riconoscimento di alcuni poteri".

¹⁶ Cons. Stato., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105.

infiltrazioni da parte della criminalità organizzata di tipo mafiosa, ossia l'interdittiva antimafia.

L'essenza del problema relativo all'istituto in esame è il bilanciamento tra esigenze di prevenzione e sicurezza, libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., e salvaguardia del sistema economico nazionale.

Innanzitutto, va rilevato che le interdittive antimafia sono uno strumento nodale nell'articolato ventaglio della legislazione antimafia, le quali consentono allo Stato di recidere i tentativi di contaminazione mafiosa negli appalti pubblici e nell'economia legale. Allo stesso tempo, le interdittive antimafia incidono su alcuni dei diritti fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti, come il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica, tanto che la dottrina discorre "ergastolo imprenditoriale"¹⁷, o "morte civile dell'imprenditore".

La *ratio* dell'istituto, va precisato, è la tutela della libera concorrenza tra le imprese, il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., e l'ordine pubblico economico.

Pertanto, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'effetto principale dell'interdittiva antimafia dev'essere rintracciato nell'attivazione di una particolare forma di incapacità giuridica *ex lege*¹⁸ che preclude al destinatario la possibilità di essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive, diritti soggettivi e interessi legittimi, che determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione¹⁹.

Prima di analizzare la natura giuridica di un istituto così dibattuto e controverso, è opportuno fornire una breve disamina della sua genesi.

L'origine storica della misura amministrativa dell'interdittiva antimafia risale alla L. Rognoni-La Torre n. 646 del 1982, che ha introdotto la documentazione antimafia nella legislazione italiana.

¹⁷ M. MAZZAMUTO, *Profili di documentazione amministrativa antimafia*, in *www.giustamm.it*, 3, 2016.

¹⁸ Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1579.

¹⁹ R. DI MARIA, A. AMORE, *Effetti "inibitori" della interdittiva antimafia e bilanciamento fra principi costituzionali: alcune questioni di legittimità dedotte in una recente ordinanza di rimessione alla Consulta*, in *www.federalismi.it*, 12, 2021, p. 3.

La scelta di fondo fu quella di rendere neutrale l'acquisizione e la circolazione della ricchezza all'interno delle consorterie mafiose, impedendo di entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione per conseguire appalti di fornitura di beni e servizi.

In primo luogo, veniva per la prima volta affidato alle Prefetture il compito di esercitare un controllo preventivo di tipo amministrativo-burocratico sulle imprese, che si proponevano come contraenti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di esaminare eventuali indici di infiltrazione mafiosa a loro carico. In questo modo, all'autorità Prefettizia veniva conferito il potere di rilasciare una certificazione alla Pubblica Amministrazione che ne avesse fatto richiesta, ossia un atto amministrativo idoneo a valutare l'affidabilità di coloro che entrassero in contatto con la Pubblica Amministrazione al fine di concludere contratti pubblici²⁰.

In effetti, l'intervento prefettizio costituiva una delle condizioni imprescindibili per partecipare alle gare di procedure ad evidenza pubblica e, ciò consente attualmente di intravedere un nodo sulle questioni relative alle interdittive antimafia, ovvero l'intreccio tra competenza amministrativa e giustizia penale²¹.

Lo scettro del prefetto fu irrobustito con una prima riforma attuata con la L. n. 203 del 1991, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", la quale estendeva la disciplina relativa alla certificazione antimafia a tutti i delitti, di recente introduzione, entrati a far parte del comma 3-*bis* dell'art. 51 c.p.p.

Un primo momento di compiuta razionalizzazione si ha mediante un regolamento di semplificazione varato col d.P.R. n. 252 del 1998, rubricato "Regolamento contenente norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

²⁰ F. DI CRISTINA, *L'informativa prefettizia quale presupposto per la revoca dell'aggiudicazione*, in *Giorn. dir. amm.*, 1, 2012, p.52.

²¹ G. AMARELLI, S. STICCHI DAMIANI, *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 26.

Il vero punto di svolta in questa materia è la disciplina contenuta nel Codice Antimafia, di cui agli art. 84 e ss., modificata dalla L. n. 161 del 2017, rubricata “Modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”.

La legge introduce una nuova categoria di provvedimenti prefettizi, distinguendo tra comunicazione e informazione antimafia. La prima costituisce una mera dichiarazione di scienza in ordine a divieti, cause di decadenza o sospensione. L’informazione, invece, ha un duplice valore, per un verso attesta l’esistenza o meno di una situazione di non interdizione; per converso, attesta la sussistenza di infiltrazione mafiose tali da condizionare la gestione delle imprese che intendono concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.

A mettere in crisi il sistema delle misure di prevenzione *ante delictum* delineato dal Codice Antimafia, è intervenuta la durissima pronuncia della Corte di Strasburgo, nel caso De Tommaso, che ha avuto un forte impatto anche sul sistema delle interdittive antimafia.

La Corte EDU in quella circostanza ha condannato l’Italia, innanzitutto, poiché la disciplina dettata dall’art. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 159 del 2011 consentiva di disporre la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza anche nei casi di pericolosità generica, ovvero, nelle ipotesi di soggetto dedito abitualmente a traffici delittuosi e di persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose; in secondo luogo, perché considerava incompatibile con i principi di determinatezza e prevedibilità che devono, o possono, essere imposte all’interessato, ritenendo estremamente vaghe quelle di vivere onestamente e di rispettare le leggi²².

Gli effetti di questa decisione hanno determinato significative ricadute sul sistema delle interdittive antimafia, disciplinato all’art. 84 del Codice

²² G. AMARELLI, *L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l’interdittiva antimafia generica ex art 84 c. 4, lett. d) ed e) d.lgs. 159/2011*, in *Dir. pen cont.*, 4, 2017, p. 1.